



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale  
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti  
Ufficio Gare**

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
0461.496444 – ☒ 0461.496422  
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA  
CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ  
VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA ESTENDERE AL CONSIGLIO  
PROVINCIALE DI TRENTO, ALLE AGENZIE, AGLI ENTI STRUMENTALI DI CUI ALLA L.P.  
3/2006 E ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE DI CUI ALLA L.P. 5/2006.**

*(Determinazione del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito n. 100 di data 09 luglio 2014).*

Trento, **21 LUG. 2014**

Prot. n. S171/2014/ **390155** /3.5/696-14

**Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 13 ottobre 2014 ore 12.00**

**PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO**

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, il seguente servizio:

**Oggetto dell'appalto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA ESTENDERE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO, ALLE AGENZIE, AGLI ENTI STRUMENTALI DI CUI ALLA L.P. 3/2006 E ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE DI CUI ALLA L.P. 5/2006.**

**CODICE CIG: 5815203951**

**Importo stimato della concessione: Euro 9.000.000,00, al netto degli oneri fiscali.**

L'importo della concessione – per tutta la durata prevista della convenzione comprensiva del periodo dell'eventuale rinnovo – è stimato in Euro 9.000.000,00 al netto degli oneri fiscali. Tale stima tiene conto dei pagamenti previsti per interessi passivi su affidamenti bancari, per il rimborso delle spese e per il pagamento dei corrispettivi per i servizi bancari aggiuntivi. La stima,

effettuata sulla base dei dati degli esercizi pregressi, tiene conto anche dei soggetti per i quali è prevista la possibilità di estensione della convenzione.

*Non si è resa necessaria la predisposizione del "DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) in quanto per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze (determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008).*

**Durata del servizio:** il servizio avrà durata di sei anni e potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni - alle condizioni generali contenute nel capitolato speciale - ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (si rinvia all'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto)

**Luogo di esecuzione:** Provincia di Trento.

**Modalità di pagamento:** Si rinvia all'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto.

**Il servizio è finanziata** con fondi del bilancio provinciale.

Il servizio **non** è suddiviso in lotti.

**Il servizio di tesoreria va qualificato come rapporto concessorio ed è pertanto soggetto alla disciplina prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.**

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., e con le modalità procedurali, per quanto compatibile, dell'art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara ed in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel successivo paragrafo 5.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia al successivo paragrafo 5.

#### **Documentazione disponibile per i concorrenti**

Il presente bando di gara, il Bando inviato alla GUCE, il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati (allegato 1 e 2), i fac simili predisposti dall'Amministrazione: fac-simili di dichiarazioni per la partecipazione alla gara (allegati **A** e **B**), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato **C**), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato **D**), sono disponibili sul sito Internet **www.appalti.provincia.tn.it** e possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444)** (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

**Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico** possono essere richiesti **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC o fax, all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (**indirizzo PEC serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it** - fax.: 0461/496422).

Le risposte saranno fornite almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet ([www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.**

**Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.**

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara **si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

## **1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA**

Per essere ammessa alla procedura aperta, il concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli Appalti e Contratti - Servizio appalti  
Ufficio gare  
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101  
38122 – TRENTO**

**entro e non oltre le ore 12.00 del 13 ottobre 2014**

**un plico chiuso con le seguenti modalità:**

**sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione del concorrente offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

**In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.**

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**.

**Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura: gara d'appalto per la "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA ESTENDERE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO, ALLE AGENZIE, AGLI ENTI STRUMENTALI DI CUI ALLA L.P. 3/2006 E ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE DI CUI ALLA L.P. 5/2006".**

**Detto plico dovrà contenere rispettivamente:**

- A. la DICHIARAZIONE di cui al paragrafo 4.1;**
- B. il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 4.2;**
- C. la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;**
- D. l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7;**
- E. l'OFFERTA TECNICA – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA", redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 5;**
- F. l'OFFERTA ECONOMICA – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 5.**

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1° piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1° piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disagi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi

esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 15 OTTOBRE 2014 ALLE ORE 9.00, PRESSO LA SALA ASTE, VIA DOGANA, 8 - TRENTO**

**L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.**

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

## **2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

### **2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006, **in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e bis) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in

tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

**In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm..**

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

**Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **AVVALIMENTO**

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. limitatamente ai requisiti di cui al successivo paragrafo 2.2 lett. B) punto 2 e lett. C) punto 1. In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

## **2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

**1. requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 indicati al successivo paragrafo 4;**

### **B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E DI ESPERIENZA:**

**1. possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevista dall'articolo 14 dello stesso e dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto;**

2. **aver gestito, negli esercizi 2011, 2012 e 2013, almeno un servizio di tesoreria di enti pubblici territoriali con un volume annuo di movimenti di cassa (dati dalla somma delle entrate e delle uscite di cassa) non inferiore ad Euro 3.500.000.000,00 (diconsi tremiliardiecinquecentomilioni),** con indicazione dei seguenti elementi: oggetto, data, importo e ente pubblico territoriale destinatario.

### **C) REQUISITI DI CAPACITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA:**

1. **possesso di una solidità patrimoniale dimostrata da un patrimonio netto annuo, come media risultante dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati, non inferiore ad Euro 5.000.000.000,00.- (diconsi cinquemiliardi).**

**I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.**

### **3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente paragrafo e alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**, e nell'osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010. Essa dovrà essere composta da un'**offerta tecnica** e da un'**offerta economica**. Le offerte dovranno essere presentate in **distinte buste (o plichi) chiuse con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno**, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione del concorrente, la scritta rispettivamente: "**Offerta tecnica**", "**Offerta economica**" e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite nel plico esterno di cui al paragrafo 1, contenente anche gli ulteriori documenti per la partecipazione.

**L'offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico.**

A pena di esclusione, i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima degli oneri per la sicurezza c.d. "Specifica aziendale" di cui all'art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'**offerta economica** e dell'**offerta tecnica**, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente al successivo paragrafo 5.

### **4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA**

#### **4.1 DICHIARAZIONE**

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere prodotta, una dichiarazione, resa dal Legale rappresentante del concorrente, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 (**utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando**), accompagnata da

copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- 1.a.** che il concorrente è in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevista dall'articolo 14 dello stesso e dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto;
- 1.b.** che il concorrente ha gestito, negli esercizi 2011, 2012 e 2013, almeno un servizio di tesoreria di enti pubblici territoriali con un volume annuo di movimenti di cassa (dati dalla somma delle entrate e delle uscite di cassa) non inferiore ad Euro 3.500.000.000,00 (diconsi tremiliardiecinquecentomilioni), con indicazione dei seguenti elementi: oggetto, data, importo e ente pubblico territoriale destinatario;
- 2.** che il concorrente possiede una solidità patrimoniale dimostrata da un patrimonio netto annuo, come media risultante dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati, non inferiore ad Euro 5.000.000.000,00.- (diconsi cinque miliardi);
- 3. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, con l'obbligo di indicare TUTTE le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) – DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE - del D. Lgs. n. 163/2006 attualmente in carica, nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.**

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza:**

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

**le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**

- 4. in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:**  
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,  
(oppure, una delle seguenti alternative),
  - a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;



b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. **il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) , ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.** Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea ( malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

**Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006.**

**Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE**

**DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.**

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.
- **Ai sensi dell'art. 38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione relativa ai precedenti punti 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad Euro 10.000,00.-, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 sopra richiamati. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione, affinché provveda all'applicazione della sanzione.**

Si riporta di seguito l'art. 38 commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis del D.Lgs. 163/2006:

*"Art. 38*

*Requisiti di ordine generale*

*1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:*

*a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*

*b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di*

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

*m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*

*m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.*

*m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*

*m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*

*1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.*

*1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*

*2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,*

*alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.*

*2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.»*

5. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
6. che il concorrente ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati accettandole senza riserva alcuna;
7. che il concorrente ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
8. (*Eventualmente*) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
9. (*eventuale* in caso di Raggruppamento di Impresa): dovranno essere indicate l'impresa capogruppo e le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna impresa e, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
10. (*se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06*) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;

*IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DOVRA' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI PUNTI 2, 3 e 4, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006.*

*(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;*

*IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DOVRA' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI PUNTI 2, 3 e 4, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006.*

*(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;*

*(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici;*

11. *(eventuale in caso di G.E.I.E.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.;*
12. *(eventualmente) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax;*

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorzata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

**Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad Euro 10.000.00.-, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione, affinché provveda all'applicazione della sanzione.**

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, con riferimento al requisito di capacità tecnica e di esperienza.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti della dichiarazione su indicata, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

### **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI**

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che non sono previste prestazioni secondarie e che pertanto è ammessa la sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo **orizzontale**.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese ciascuna impresa associata** dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 **punti 1.a), 1.b), 2, 3, 4, 5, 6, 7,** (eventualmente, se ricorre il caso) **8, 9,** e (eventualmente, se ricorre il caso) **12.**

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 **punti 1.a), 1.b), 2, 3, 4, 5, 6, 7,** (eventualmente, se ricorre il caso) **8, 10 e 11** e (eventualmente, se ricorre il caso) **12.**

**In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il requisito di capacità tecnica di cui al **paragrafo 4.1 punto 1.a** - ossia il possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevista dall'articolo 14 dello stesso e dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto - dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., **a PENA DI ESCLUSIONE.**

**In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il requisito di capacità tecnica di cui al **paragrafo 4.1 punto 1.b** - ossia aver gestito, negli esercizi 2011, 2012 e 2013, almeno un servizio di tesoreria di enti pubblici territoriali con un volume annuo di movimenti di cassa (dati dalla somma delle entrate e delle uscite di cassa) non inferiore ad Euro 3.500.000.000,00 (dicansi tremiliardiecinquecentomilioni) - dovrà essere posseduto per intero dall'impresa capogruppo, da un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e., **a PENA DI ESCLUSIONE**

**In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il requisito di capacità economica di cui al **paragrafo 4.1 punto 2** - ossia il possesso di una solidità patrimoniale dimostrata da un patrimonio netto annuo, come media risultante dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati, non inferiore ad Euro 5.000.000.000,00.- (diconsi

cinque miliardi) - potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.e.i.e, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'Impresa mandataria, un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e. dovrà possedere il requisito in misura non inferiore al 50%, **a PENA DI ESCLUSIONE.**

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovrà contenere altresì **l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006:**

**In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., essi dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1., limitatamente ai punti n. 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm..**

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

ooo

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.** **Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.**

**Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.**

**Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.**

#### **4.2 DEPOSITO CAUZIONALE**

All'interno ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari ad **Euro 180.000,00.-** (dodicimila virgola zerozero), corrispondente al **2% dell'importo a base di appalto**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006).

Si precisa che il deposito cauzionale copre anche le sanzioni previste **dall'art. 39 del D.L. 90/2014.**



Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso l'importo della cauzione sarà pari ad **Euro 90.000,00.-**

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT-Unicredit Banca Spa; il versamento può essere effettuato altresì tramite bonifico sul conto medesimo - codice **IBAN IT97N0200801820000100695532** in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, **a pena di esclusione dalla gara. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.**
2. **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere della Provincia Autonoma di Trento a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione.**
3. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò

autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

**oppure**

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore

**(a tal fine e' utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il facsimile di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente bando).**

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- **"il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".**
- **"il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".**
- **"il fideiussore si impegna a pagare quanto richiesto dalla stazione appaltante, in caso di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39 del D.L. 90/2014, a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta".**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla stazione appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.
5. Il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6. il fideiussore si impegna a pagare quanto richiesto dalla stazione appaltante, in caso di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39 del D.L. 90/2014, a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel**

**termine di 15 giorni dalla richiesta.**

**La fideiussione dovrà inoltre riportare, A PENA DI ESCLUSIONE, la seguente clausola:**

**7. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.**

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione della convenzione. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

**Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara:**

- la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale;
- la mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

Eventuali ulteriori difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs, n. 163/2006. In tale caso, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione.

**4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (ora A.N.AC.)**

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata - a **PENA DI ESCLUSIONE - LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO 200,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 5 marzo 2014 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

**<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>**.

**Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.**

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice **CIG 5815203951** che identifica la procedura di gara.

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **In contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

**La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'ESCLUSIONE automatica dalla gara.**

#### **4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.**

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

**A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha

effetti nei confronti dell'Amministrazione;

- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

**B) PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, previa regolarizzazione ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. In tale caso, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione.

#### **4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.**

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

#### **4.6 AVVALIMENTO**

**È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. del/i requisito/i di capacità tecnica e di esperienza di cui al paragrafo 2.2 lett. B) punto 2 e/o del requisito di capacità economica di cui al paragrafo 2.2 lett. C) punto 1 del bando di gara.**

**In tale caso il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:**

- 1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del requisito di capacità tecnica e di esperienza di cui al paragrafo 2.2 lett. B) punto 2 e/o del requisito di capacità economica di cui al paragrafo 2.2 lett. C) punto 1 dal presente bando di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o

- associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
    - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
    - b) durata;
    - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento;
  - 6) nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

**Ai sensi dell'art. 38 comma 2bis e dell'art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 4.6 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad Euro 10.000,00.-, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione, affinché provveda all'applicazione della sanzione.**

#### **4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.**

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai punti n. 3, 4 e 5, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.

### **5. PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta dovrà essere composta da un'**offerta tecnica** e da un'**offerta economica**. Le offerte dovranno essere presentate in **distinte buste (o plichi)** adeguatamente chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al paragrafo 1 del bando di gara, recanti all'esterno la denominazione del concorrente, la scritta rispettivamente: "**Offerta tecnica**", "**Offerta economica**" e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite **nel plico unico esterno**.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 283 del D.P.R. 207/2010, per quanto compatibile, valutata in base ai seguenti elementi:

PARAMETRI	
<b>A) OFFERTA TECNICA</b>	<b>max 40 punti</b>
<b>B) OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>max 60 punti</b>
<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO</b>	<b>100</b>

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione tecnica in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato al punto I) OFFERTA TECNICA.

I punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti dalla commissione di gara applicando le formule di seguito riportate al punto II) OFFERTA ECONOMICA.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo tecnico/economico maggiore** (max 100 punti) risultante dalla somma del punteggio conseguito dall'offerta tecnica e del punteggio conseguito dall'offerta economica con le modalità di seguito indicate.

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico), l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**Non saranno ammesse offerte economiche parziali, alternative o condizionate.**

### **I) OFFERTA TECNICA (massimo punti 40)**

I concorrenti devono presentare un "Progetto per la gestione del servizio di tesoreria", consistente in una relazione scritta e debitamente sottoscritta in calce dal concorrente, ripartita in 3 paragrafi corrispondenti ai seguenti 3 elementi oggetto di valutazione:

#### **- Elemento a): ORDINATIVO INFORMATICO**

**massimo punti 24**

L'ordinativo informatico proposto sarà valutato sulla base di quanto indicato dai concorrenti nel rispettivo paragrafo della relazione tecnica descrittiva - che dovrà essere contenuto in un numero di facciate non superiore a ottanta (non saranno valutate le facciate in eccesso) - relativo alle caratteristiche tecniche e qualitative di esecuzione degli ordinativi di incasso e dei titoli di spesa mediante ordinativo informatico nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 62 e seguenti del D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg, dal capitolato speciale e dell'allegato tecnico al capitolato speciale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

I 24 punti massimi previsti per l'elemento a) sono suddivisi secondo i seguenti sub-elementi di valutazione:

a1)	- Tipologia di sistemi Operativi e Browser supportati nell'ambito dell'utilizzo in modalità WEB, multiplatforma, tra quelli sotto indicati: - <u>Sistemi Operativi</u> : Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Linux, Mac - <u>Browser</u> : Internet Explorer., Firefox, Chrome	riportare i Sistemi Operativi e i Browser supportati tra quelli elencati nella colonna a sinistra	massimo punti 2
-----	---	---	-----------------

a2)	- caratteristiche tecniche della modalità di interfacciamento bidirezionale con sistema contabile SAP ECC A3	descrivere la soluzione tecnica adottata	massimo punti 1,6
a3)	- caratteristiche tecniche della modalità secondo cui configurare e interfacciare altri ambienti di contabilità, così come elencati nell'allegato 1 al capitolato	descrivere la soluzione tecnica adottata	massimo punti 0,7
a4)	- disponibilità sia di firma locale su client che centralizzata su hardware remoto	indicare se viene garantita la disponibilità di entrambe le tipologie di firma indicate nella colonna a sinistra	punti 0,7 qualora offerta
a5)	- comunicazione dei ritorni nello stesso giorno dell'operazione	indicare se viene garantita tale tempistica	punti 0,5 qualora offerta
a6)	- tipologie di parametri disponibili per la ricerca ed il reporting di dettaglio e di sintesi	descrivere le chiavi di ricerca, le loro combinazioni e le tipologie di report	massimo punti 4,2
a7)	- ampiezza informativa della tracciatura degli eventi associati al singolo documento	indicare gli stati e le informazioni associate	massimo punti 3,8
a8)	- presenza di workflow approvativo ante firma (per controllo, approvazione, rigetto)	indicare se viene garantita tale presenza	punti 2 qualora offerta
a9)	- tipologia delle funzioni disponibili per i provvisori di incasso	indicare e descrivere le funzioni proposte	massimo punti 1,8
a10)	- efficacia delle funzioni amministrative per la gestione dell'interscambio Ente-Tesoriere relative a configurazioni d'ambiente, reporting di controllo e gestione delle anomalie restituite dal Tesoriere	descrivere le funzioni rese disponibili al ruolo di controllore e amministratore dell'interscambio	massimo punti 1,8
a11)	- marcatura temporale sui pacchetti firmati e visualizzazione della marca	indicare se viene garantita tale marcatura	punti 1 qualora offerta
a12)	- tipologia dei documenti cui è applicata una visualizzazione di dettaglio	indicare i documenti a cui è applicata	massimo punti 0,7
a13)	- presenza di firma singola e doppia sui documenti/pacchetti con possibilità di interruzione del processo di firma e ripristino della situazione di partenza	indicare se viene garantita tale funzionalità	punti 0,7 qualora offerta
a14)	- funzionalità aggiuntive e migliorative rispetto a quelle elencate funzionali all'efficientamento della gestione degli ordinativi informatici	indicare e descrivere le funzionalità aggiuntive e migliorative proposte	massimo punti 2,5

**- Elemento b): SISTEMA DI TESORERIA UNICA PROVINCIALE**

**massimo punti 9**

Il "sistema di tesoreria unica provinciale", che il Tesoriere provinciale è tenuto a gestire secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del capitolato speciale, sarà valutato sulla base di quanto indicato dai concorrenti nel rispettivo paragrafo della relazione tecnica descrittiva – che dovrà essere contenuto in un numero di facciate non superiore a dieci (non saranno valutate le facciate in eccesso) – relativo alle modalità tecniche ed organizzative applicate alla gestione dei



trasferimenti finanziari della Provincia attraverso le apposite contabilità speciali istituite presso il Tesoriere medesimo ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

I 9 punti massimi previsti per l'elemento b) sono suddivisi secondo i seguenti sub-elementi di valutazione:

b1)	- grado di efficacia e qualità delle modalità di gestione dei prelevamenti dalle contabilità speciali, con specificazione delle soluzioni tecnico organizzative e della tempistica per il trasferimento dei fondi dalle contabilità speciali ai conti di tesoreria dei soggetti beneficiari - a ripianamento del deficit giornaliero di cassa - detenuti sia presso il Tesoriere che presso altre Banche	descrivere la procedura proposta e la relativa tempistica con riferimento ai prelievi su iniziativa del Tesoriere e su iniziativa di altre Banche	massimo punti 4
b2)	- efficacia delle modalità di trasmissione, con mezzi informatici, dei dati dei giornali di cassa relativi ad ogni singola contabilità speciale alla Provincia e direttamente ai Tesorieri dei soggetti cui le contabilità sono vincolate	indicare i mezzi informatici utilizzati e descrivere le modalità di trasmissione	massimo punti 2,5
b3)	- qualità delle modalità di regolazione, con la Provincia, delle competenze derivanti dall'applicazione del "sistema di tesoreria unica provinciale" per garantire ai soggetti coinvolti il ripianamento del deficit giornaliero di cassa con valuta pari alla data di formazione del deficit medesimo e modalità di documentazione delle predette competenze	descrivere le modalità di regolazione delle competenze e la documentazione giustificativa prodotta	massimo punti 2,5

**- Elemento c): FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**massimo punti 7**

Tale elemento sarà valutato sulla base di quanto indicato dai concorrenti nel rispettivo paragrafo della relazione tecnica descrittiva - che dovrà essere contenuto in un numero di facciate non superiore a cinque (non saranno valutate le facciate in eccesso) - relativo agli eventuali servizi aggiuntivi offerti, come di seguito specificato:

c)	- eventuali servizi aggiuntivi alla fatturazione elettronica - rispetto a quelli previsti dall'articolo 24, comma 8, del capitolato speciale - che consentano un miglioramento della gestione del processo di fatturazione;	indicare e descrivere gli eventuali servizi aggiuntivi offerti;	massimo punti 7
----	---	---	-----------------

**La mancanza presentazione del documento "Progetto per la gestione del servizio di tesoreria" o la mancata sottoscrizione dello stesso con le modalità sotto indicate comporta l'ESCLUSIONE DALLA GARA.**

**Si evidenzia che, in nessun caso, a pena di esclusione, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.**

Il punteggio a tutti i sub-elementi di valutazione di natura qualitativa sopraesposti sarà attribuito attraverso la media dei voti variabili tra 0 e 1 moltiplicata per il peso assegnato, attribuiti discrezionalmente dai commissari.

Il punteggio previsto per i sub-elementi di valutazione di natura quantitativa di cui alle precedenti lettere a4, a5, a8, a11 e a13 sarà attribuito qualora la rispettiva funzionalità venga offerta dai concorrenti.

Al fine di garantire la corretta attribuzione dei punteggi ai sub-elementi di valutazione di natura qualitativa ed agli elementi di valutazione a), b) e c) dell'offerta tecnica, i punteggi attribuiti ai suddetti sub-elementi ed elementi verranno riparametrati, riportando al valore massimo per ciascuno di essi previsto il miglior punteggio conseguito e riproporzionando gli altri.

La procedura di riparametrazione verrà poi applicata al punteggio complessivo, in modo tale che al concorrente che ha formulato la migliore offerta tecnica verranno assegnati i 40 punti a disposizione, e proporzionalmente, verranno rideterminati i punteggi di tutte le altre offerte tecniche.

**Saranno ammessi alla successiva valutazione dell'offerta economica, i concorrenti la cui offerta tecnica abbia conseguito un punteggio minimo di 25 punti (sui 40 totali a disposizione), all'esito della procedura di riparametrazione.**

## **II) OFFERTA ECONOMICA (massimo punti 60)**

**L'offerta economica dovrà essere in regola con l'imposta di bollo (in carta legale o resa legale, una marca da bollo da € 16,00) con avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con le imposte di bollo.**

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del documento denominato **"MODELLO OFFERTA ECONOMICA" allegato D) al presente bando di gara**, disponibile sul sito Internet **www.appalti.provincia.tn.it**.

**Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modello per la partecipazione alla gara.**

La compilazione **avviene mediante l'indicazione da parte dell'offerente di tutti gli elementi di offerta sotto esposti. Non saranno ammesse offerte parziali, alternative o condizionate.**

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e il valore indicato in lettere, l'Amministrazione appaltante considererà valido il valore indicato in lettere.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 87 c. 4 del D. Lgs. 163/2006, l'offerta deve indicare specificatamente **oneri per la sicurezza c.d. "Specifica aziendale", a PENA DI ESCLUSIONE.**

L'offerta economica dovrà dettagliare le seguenti voci:

**a)** tasso di interesse passivo sulle anticipazioni che, a richiesta della Provincia, il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi dell'articolo 17 del capitolato speciale, con capitalizzazione trimestrale:

**massimo punti 23**

**b)** tasso di interesse attivo da corrispondere sulle somme di spettanza della Provincia, comunque giacenti in Tesoreria, con capitalizzazione trimestrale:

**massimo punti 17**

I tassi di cui ai punti **a)** e **b)** devono essere commisurati in termini di scostamento rispetto alla media mensile Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni) determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, espresso a 3 (tre) cifre decimali (eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione; qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0); la remunerazione degli affidamenti bancari è data esclusivamente dall'applicazione del tasso di cui al punto **a)** sulle effettive scoperture di cassa, pertanto non è ammessa l'applicazione delle commissioni di cui all'art. 117 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, comunque denominate.

- c)** costo unitario applicato ai bonifici riferiti ad operazioni di incasso e di pagamento con l'estero – disposti anche da economi e funzionari delegati – non soggetti a Regolamento CE 924/2009:  
**massimo punti 2**
- d)** costo unitario di lavorazione e di conservazione a norma applicato ad ogni fattura elettronica:  
**massimo punti 2**
- e)** costo onnicomprensivo espresso in percentuale, sul valore del transato, per la riscossione delle entrate a mezzo POS – Pagobancomat per pagamenti effettuati con carta bancomat:  
**massimo punti 1,3**
- f)** costo onnicomprensivo espresso in percentuale, sul valore del transato, per la riscossione delle entrate a mezzo POS – Pagobancomat per pagamenti effettuati con carta di credito:  
**massimo punti 0,7**
- g)** costo onnicomprensivo espresso in percentuale, sul valore del transato, per la riscossione delle entrate a mezzo sportello ATM:  
**massimo punti 1**
- h)** costo unitario di presentazione, su singola disposizione, verso proprie filiali nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit:  
**massimo punti 1**
- i)** costo unitario di presentazione, su singola disposizione, verso altre banche nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit:  
**massimo punti 1**
- l)** costo unitario per operazione di rifiuto, scarto, storno, revoca e richiamo nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit:  
**massimo punti 1**
- m)** costo unitario applicato ad ogni bollettino bancario Freccia, comprensivo di rendicontazione:  
**massimo punti 1**
- n)** costo unitario per la riscossione delle entrate a mezzo MAV cartaceo:  
**massimo punti 0,5**
- o)** costo unitario per la riscossione delle entrate a mezzo MAV virtuale:  
**massimo punti 0,5**
- p)** costo della riscossione delle entrate a mezzo negozio di commercio elettronico: canone annuo per negozio virtuale:  
**massimo punti 1**

q) costo della riscossione delle entrate a mezzo negozio di commercio elettronico: percentuale sul transato per pagamenti effettuati con carta di credito:

**massimo punti 1**

r) costo onnicomprensivo per il rilascio al personale della Provincia della carta di credito aziendale con tutti i relativi servizi: quota annuale per ogni singola carta di credito:

**massimo punti 1**

s) costo onnicomprensivo per il rilascio di garanzie fideiussorie, a favore di terzi, nell'interesse della Provincia : percentuale sull'importo garantito:

**massimo punti 5**

I valori da esprimersi in percentuale andranno indicati con tre cifre decimali dopo la virgola, eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione; qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Le condizioni economiche offerte per i punti e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) dovranno estendersi anche a Trentino Riscossioni S.p.A.

La valutazione dell'offerta economica avverrà come di seguito specificato:

- il calcolo del punteggio del punto **a)** sarà effettuato secondo la seguente formula:  
punteggio massimo x migliore tasso offerto / tasso singola offerta;
- il calcolo del punteggio del punto **b)** sarà effettuato secondo la seguente formula:  
punteggio massimo x tasso singola offerta / migliore tasso offerto;
- il calcolo dei punteggi delle restanti voci - **lettere da c) a s)** - sarà effettuato secondo la seguente formula:  
punteggio massimo x valore migliore offerto / valore singola offerta.

Una volta sommati i punteggi attribuiti ai concorrenti per tutte le voci di cui sopra, si procederà alla riparametrazione che comporterà l'attribuzione del massimo punteggio alla migliore offerta economica presentata, in modo tale che al concorrente che ha formulato l'offerta economica più conveniente verranno assegnati i 60 punti a disposizione, e proporzionalmente, verranno rideterminati i punteggi di tutte le altre offerte economiche.

**Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:**

- **la mancata presentazione del documento "Offerta economica" e la mancata sottoscrizione dello stesso con le modalità sotto indicate;**
- **la mancata indicazione anche di una sola voce di offerta (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere);**
- **la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza c.d. "Specifica Aziendale" di cui all'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.**

\*\*\*

#### **MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**

L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Per tutte le altre forme di Consorzio L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

## 6. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola e autenticandola e, in caso negativo, a escludere il concorrente dalla gara;
- b) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificandone la regolarità formale, nonché a sospendere la seduta di gara e a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel precedente paragrafo 5 del bando di gara, all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura delle offerte economiche, e specificatamente delle varie voci di offerta;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 5;
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide.
- f) a disporre l'aggiudicazione nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo**

**tecnico/economico maggiore** risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 163 di data 12 aprile 2006 l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

## 7. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo di contratto

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

**Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.**

## 8. VERIFICA DEI REQUISITI

L'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 11.11.2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento fino ad un anno.

Ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006, se l'aggiudicatario non fornisce la prova, ovvero non conferma le proprie dichiarazioni, l'Amministrazione procede all'**ESCLUSIONE** dello stesso dalla gara, all'**ESCUSSIONE della relativa cauzione provvisoria** e alla

**SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** per i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione procederà altresì **nei confronti dell'aggiudicatario**, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, alla **verifica del possesso dei requisiti di ordine generale** dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Qualora riscontri la mancanza di tali requisiti, l'Amministrazione procederà ad **annullare l'aggiudicazione** e provvederà all'**incameramento della cauzione provvisoria**, alla **denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria** e alla **segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'aggiudicatario dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

**1. Autorizzazione a svolgere l'attività bancaria**, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevista dall'articolo 14 dello stesso e **certificato di iscrizione all'Albo** di cui all'articolo 13 del medesimo decreto;

**2. BILANCI o estratti dei bilanci** depositati alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dai quali si evinca il possesso del requisito relativo alla solidità patrimoniale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera C), punto 1.

**3. (Eventualmente), CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

**4. ELENCO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE ESISTENTI IN CAPO ALL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL'INPS E ALL'INAIL**, al fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà dichiarare che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio e di G.e.i.e. la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.1 del presente bando di gara ed in conformità a quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare, si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti **già in possesso di amministrazioni pubbliche** è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa

del concorrente e attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli artt. 19 e 47 medesimo DPR 445/2000.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dall'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche con le modalità di seguito indicate:

- Art. 38 comma 1 lett. a), e m quater): acquisizione della visura CCIAA e attestazione della Cancelleria Fallimentare di eventuali procedure concorsuali in corso;
- Art. 38 comma 1 lett. b): attestazione del Tribunale del luogo di residenza/dimora dei soggetti di cui al medesimo comma, di eventuali misure di prevenzione pendenti;
- Art. 38 comma 1 lett. c): acquisizione del certificato del casellario giudiziale;
- Art. 38 comma 1 lett. d): vedi paragrafo 9;
- Art. 38 comma 1 lett. e), h), m), mbis) e mter): verifica annotazioni contenute nel casellario informatico dell'AVCP;
- Art. 38 comma 1 lett. f): valutazione discrezionale dell'amministrazione;
- Art. 38 comma 1 lett. g): acquisizione del certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
- Art. 38 comma 1 lett. i): acquisizione del certificato DURC in via telematica attraverso lo sportello unico previdenziale;
- Art. 38 comma 1 lett. l): acquisizione del certificato rilasciato dall'AGENZIA LAVORO o dai CENTRI PER L'IMPIEGO.

**Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'aggiudicatario, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.**

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere **documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche**. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dichiarati, la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'**Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.**



Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

## 9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto la stipulazione della convenzione è subordinata al superamento della fase di collaudo e verifica della funzionalità del progetto di gestione dell'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione della convenzione, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:

- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione della convenzione;

- c) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIÀ GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)

**MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;

- d) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipulazione della convenzione, ovvero l'esecuzione anticipata del servizio, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11, è subordinata altresì agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (D.lgs. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D.L. 90/2014.**

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 113 del**

**D.Lgs. 163/2006**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 113 comma 1.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;  
*oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),*
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
  1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia;
  2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 approvati dai quali risulti la data di consegna del servizio, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
  3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
  4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
  5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificare. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione della convenzione si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

## 10. ULTERIORI INFORMAZIONI

**Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 4.000,00.-.**

**Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.**

**Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.**

Si sottolinea con particolare attenzione il rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 20 del capitolato speciale che è ritenuto particolarmente rilevante nel passaggio dall'attuale contratto di Tesoreria a quello nuovo: "In sede di prima applicazione, il Tesoriere è tenuto a garantire per effetto diretto del presente capitolato e senza la necessità di ulteriori richieste – nelle more del perfezionamento della concessione degli affidamenti bancari per l'esercizio 2015 - fin dal 1° gennaio 2015 la continuità degli affidamenti bancari concessi dall'attuale Tesoriere, fino al 31 dicembre 2014, alla Provincia, alle Agenzie ed agli enti funzionali della Provincia, alle società a prevalente partecipazione della Provincia ed alle Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach."

Comporta l'**ESCLUSIONE** dalla procedura di gara la mancata presentazione:

- **della documentazione di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3;**
- **della busta contenente l'offerta tecnica;**
- **della busta contenente l'offerta economica.**

**I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.2. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, PENA L'ESCLUSIONE.**

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

**Periodo di validità dell'offerta:** gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula

della relativa convenzione e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare la convenzione entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione della stessa convenzione ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione della convenzione per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

La convenzione sarà stipulata entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8 e a seguito del positivo superamento del collaudo di cui al sopra citato paragrafo 9. Trova applicazione l'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione della convenzione possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni d'urgenza indicate nella determinazione 100 di data 09/07/2014 assunta dal Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito, l'Amministrazione può autorizzare **l'esecuzione anticipata del servizio** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione della relativa convenzione**, decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

**Si invitano i concorrenti a preconstituirsì la documentazione e le garanzie** di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nella sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria.

**Prescrizioni in merito al subappalto:** l'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DELLA CONVENZIONE**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Roberta Giacomozzi.

## 11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per gli Appalti e Contratti – Ufficio gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Agenzia;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -

PF/PC  
Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B)
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C)
- Modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato D)